

6039-1



TRIBUNALE DI ROMA
6039-1
N. Sentenza
N. 3299 Cronologico/A
N. 5053 Repertorio
2011

TRIBUNALE DI ROMA

Seconda sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il TRIBUNALE DI ROMA, sezione seconda civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Cricenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di primo grado , recante nr. 71678/2008, vertente tra :

Lucchini spa (Avv. A. Anselmo)

ATTORE

E

Ministero Attività produttive (Avv. dello Stato)

CONVENUTO

OGGETTO: Finanziamento pubblico

TRIBUNALE DI ROMA
Civile

Conclusioni dell'attore : come da atto introduttivo

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

Conclusioni del convenuto : come da comparsa.

1



Motivi della decisione

La vicenda da cui origina la presente controversia può così riassumersi.

La società Lucchini, operante nel settore della siderurgia, chiede un finanziamento alla (allora) Cassa per il Mezzogiorno. Trascorre il tempo utile alla formazione del silenzio assenso, e nonostante ciò l'Amministrazione non eroga il contributo richiesto ed implicitamente assentito.

La Lucchini fa causa davanti al giudice ordinario, ottenendo ragione in primo e secondo grado, e procurandosi dunque una sentenza definitiva che dichiara il diritto ad ottenere quel contributo.

Poiché nel frattempo l'Unione Europea ha stabilito che quel tipo di contributi non sono consentiti dal diritto comunitario, il Ministero non eroga la somma.

La società intraprende allora una procedura esecutiva, che porta al pignoramento della cifra riconosciuta dal giudice ordinario.

Parallelamente però il Ministero emette un provvedimento di recupero della somma, o meglio, di revoca del finanziamento, che viene impugnato davanti al Tar dalla società Lucchini. Il Tar annulla la determinazione del Ministero, il quale fa ricorso al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo organo rimette la questione davanti alla Corte di Giustizia, chiedendole di dire se il diritto comunitario prevalga o meno anche sul giudicato.

La Corte di Giustizia afferma che il diritto comunitario prevale anche sul giudicato.

Tuttavia la decisione del Consiglio di Stato viene impugnata dalla Lucchini davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente, la Lucchini agisce nuovamente (davanti a questo giudice) per far accertare il suo diritto a trattenere le somme oggetto del finanziamento con l'argomento che quel diritto è stato riconosciuto da una sentenza passata in



giudicato e che non può essere messa in discussione neanche a far valere il diritto comunitario.

Si è costituito il Ministero il quale invece fa leva sulla decisione della Commissione europea, che, come già accennato, afferma che il diritto comunitario prevale sul giudicato.

Dunque la questione qui posta è lineare. Posto che il diritto della Lucchini ad avere il finanziamento è stato riconosciuto con una sentenza passata in giudicato, può essere questa sentenza posta in discussione, con l'argomento che essa è contraria al diritto comunitario, dando così legittimità alla pretesa del Ministero di recuperare la somma elargita sulla base di quella sentenza ?

La risposta è no, per alcune semplici ragioni.

In primo luogo va escluso che il Ministero possa recuperare la somma per via di autotutela, e ciò per una semplice ragione.

L'autotutela è il ripensamento che l'Amministrazione fa di propri atti. Qui invero non è stata l'Amministrazione a riconoscere il diritto al finanziamento, è stata una sentenza a farlo. L'Amministrazione ha solo eseguito il pagamento dopo l'azione esecutiva. E dunque posto che l'Amministrazione non può annullare o revocare in autotutela l'atto che ha riconosciuto il diritto, che è una sentenza, non può invero procedere in autotutela a revocare il pagamento, che segue non già ad una decisione dell'Amministrazione, tradottasi in un provvedimento revocabile o annullabile, bensì segue ad una sentenza ed atti esecutivi della medesima.

In buona sostanza, non c'è un provvedimento amministrativo che si possa dire annullabile o revocabile da parte del Ministero, il quale ha corrisposto la somma solo per eseguire una decisione giudiziaria. Non sarebbe, e non è, autotutela la revoca di un provvedimento imposto alla p.a. da un giudicato e dalla successiva esecuzione del medesimo.



Per meglio dire, per potere revocare il pagamento, il Ministero deve mettere in discussione la sentenza che quel pagamento ha imposto. Non si tratta quindi di una semplice questione di autotutela.

Il punto allora è un altro. Ha il Ministero il potere, che non è di autotutela, di porre in essere un giudicato negando il diritto che quel giudicato ha riconosciuto, in ciò attuando il diritto comunitario, o meglio, facendo valere il diritto comunitario, e precisamente la contrarietà di quel giudicato al diritto comunitario?

La risposta non può che essere negativa.

In primo luogo il giudicato copre le violazioni di legge che il giudice possa avere commesso (salvi naturalmente i casi di revisione) e dunque anche della legge comunitaria.

Per meglio dire, il giudicato impedisce di mettere in discussione non solo le decisioni sbagliate secondo il diritto interno, ma anche quelle sbagliate secondo il diritto comunitario.

Né dalla cosiddetta preminenza del diritto comunitario su quello interno si può argomentare diversamente. Che il diritto nazionale debba attenersi alle regole comunitarie significa che quella primazia vale nella creazione ed applicazione del diritto, ma non significa che in base al diritto comunitario può essere messo in discussione un giudicato. Quello della primazia è un rapporto tra fonti, non riguarda il principio per il quale l'accertamento di un diritto va prima o poi dichiarato definitivo, anche se è sbagliato.

Comunque sia, anche ad ammetterlo, la conclusione non cambia.

Ossia : supponiamo che in nome del diritto comunitario si possa disattendere un giudicato. Può questa disapplicazione essere fatta dal Ministero in via amministrativa?

In pratica, chi dovrà disapplicare il giudicato? Lo si può fare in via amministrativa? Può essere il Ministero a far valere la regola comunitaria ponendo nel nulla il giudicato?

SL



Se anche la restituzione di quanto percepito in base al giudicato va fatta al Ministero può questi pretenderla in via amministrativa, facendo un provvedimento amministrativo che disapplica una sentenza ?

Non pare ci sia nell'ordinamento italiano una qualche regola che consenta alla pubblica amministrazione di non tenere conto delle sentenze passate in giudicato, quando queste risultino in contrasto con il diritto comunitario. O meglio, non c'è una regola che consente alla pubblica amministrazione di porre nel nulla il giudicato, in nome del diritto comunitario, semplicemente in via amministrativa procedendo con un decreto.

Né, come si è detto, una tale regola è implicita nella cosiddetta supremazia del diritto dell'Unione rispetto al diritto interno, che è rapporto tra fonti del diritto, e non intacca la regola per la quale il giudicato formale costituisce accertamento definitivo di una situazione giuridica, anche (e forse soprattutto) quando tale accertamento sia errato, per erronea applicazione del diritto interno come di quello sovranazionale.

La domanda principale va pertanto accolta, il che comporta che non vi sia necessità di esaminare le subordinate, ma le spese anche in ragione della delicatezza della questione, vanno compensate.

TRIBUNALE DI ROMA
Civile

P.Q.M.

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

Il Giudice, così provvede:

1. Dichiara che la società attrice ha diritto di incamerare il contributo riscosso facendo valere il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha riconosciuto.
2. Compensa le spese.

Roma 21.3.2011

IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 23 MAR 2011
IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lai



Il Giudice